

**CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI CORNO DI ROSAZZO, MANZANO E MEDEA**  
**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA**  
**DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 3 (tre) del mese di settembre, tra i Comuni di seguito individuati:

- 1) **Corno di Rosazzo** C.F. 80004750305 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Daniele MOSCHIONI, in qualità di *Comune capofila*,
  - 2) **Manzano** C.F. 00548040302 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Piero FURLANI
- e
- 3) **Medea** C.F. 00122990310 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Igor GODEAS ,

**PREMESSO**

che

- l'Amministrazione comunale di Corno di Rosazzo, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.08.2020;
- l'Amministrazione comunale di Manzano, con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31.08.2020;
- l'Amministrazione comunale di Medea, con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.08.2020,

tutte debitamente esecutive ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98, comma 3, del D.Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm.ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997, con la presente scrittura privata valevole a ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2702 del Codice Civile,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

I Comuni di Corno di Rosazzo (Classe III), di Manzano (Classe III) e di Medea (Classe IV) stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in maniera coordinata ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, in modo tale da ottenere un significativo risparmio della relativa spesa e da gestire in maniera sinergica le attività rientranti nei contigui ambiti territoriali.

## **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

### **CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA**

Il Comune di Corno di Rosazzo assume la veste di Comune capo convenzione/capofila.

Presso detto Comune sono depositati gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale.

La presente convenzione è classificata di Classe III, avendo il Comune capofila una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni quattro (4);

La Convenzione potrà essere rinnovata o prorogata, con unanime consenso delle tre Amministrazioni e del Segretario Comunale per un periodo da concordare. Il Sindaco interessato al rinnovo o alla proroga dovrà dare adeguata e tempestiva comunicazione agli altri Sindaci perché l'atto di rinnovo o proroga possa essere sottoposto all'organo consiliare in tempo utile. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 90 (novanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere agli altri Enti con raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

### **ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune capofila di Corno di Rosazzo, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, previo accordo fra i tre Sindaci sul nome del candidato.

Alla scadenza della convenzione e nell'eventualità di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva - salva difforme volontà da lui espressa- la titolarità del Comune sede della convenzione. Nell'eventualità in cui un Comune receda dalla presente convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di ridefinire, d'intesa tra loro, come ripartire le ore di servizio. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci, le ore di servizio di competenza del Comune fuoriuscito dalla presente convenzione verranno ripartite proporzionalmente tra i restanti Comuni convenzionati.

#### **ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede della convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano, comunque, in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e tre gli Enti nell'arco della settimana, vale a dire da lunedì a venerdì.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono rapportate in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare e in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi nonché agli oneri economico-finanziari gravanti sui tre Enti convenzionati, nella misura di seguito stabilita:

- Comune di Corno di Rosazzo: **15 ore** (41,67%);
- Comune di Manzano: **15 ore** (41,67%);
- Comune di Medea **6 ore** (16,66%).

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Previa comunicazione alle Amministrazioni, resa senza formalità, il Segretario può modificare, tenendo conto delle esigenze di servizio, l'orario come concordato, per far fronte a particolari e contingenti esigenze, che impongono la sua presenza, anche su richiesta dei Sindaci, nell'uno o nell'altro dei Comuni o fuori sede.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà per ciascun comune il proprio vicesegretario nominato. In assenza di uno o più vicesegretari dovrà provvedere per l'intera sede convenzionata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, un segretario comunale supplente o reggente.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico e il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale di classe III sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento in conformità all'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

A norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 16/05/2001, spetta al Segretario comunale una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% (venticinque per cento) della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, da a) a e), del medesimo C.C.N.L.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, sarà adeguato automaticamente alle decorrenze e ai valori fissati dai precetti dei futuri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale in riferimento al disposto di cui all'art. 42 del C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 16.05.2001, è altresì attribuito un compenso annuale, denominato "*Retribuzione di risultato*", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso, finanziato con risorse aggiuntive di bilancio, sarà liquidato separatamente dalle Amministrazioni convenzionate, per un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa.

#### **ART. 8 – ONERI E RAPPORTI FINANZIARI**

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria - fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle indicate nei capoversi successivi - saranno ripartite secondo le seguenti percentuali:

- a) 41,67% a carico del Comune di Corno di Rosazzo;
- b) 41,67% a carico del Comune di Manzano;
- c) 16,66% a carico del Comune di Medea.

Il Comune di Corno di Rosazzo sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. I Comuni convenzionati verseranno le quote della spesa a loro rispettivo carico in rate annuali posticipate, su presentazione di rendiconto del comune capofila, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rendiconto stesso.

I rimborsi per spese, diritti, missioni, trasferte e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Enti, saranno a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale le prestazioni sono state eseguite. I rimborsi chilometrici relativi ai trasferimenti tra i Comuni convenzionati sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali, al pari dell'indennità di mensa spettante per le giornate lavorative in cui è previsto il rientro e degli oneri e partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000, l'onere sarà a carico del Comune interessato.

#### **ART. 9 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO**

Per gli spostamenti necessari al raggiungimento della sede di lavoro diversa dal Comune capo convenzione il Segretario Comunale è autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio.

Al Segretario Comunale spetta un'indennità chilometrica pari a 1/5 (un quinto) del costo della benzina verde per ogni chilometro per recarsi con il proprio automezzo da uno ad altro dei Comuni convenzionati, ai sensi del Decreto - Prot. n. 25402, adottato dal Presidente dell'Unità di Missione del Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Nazionale del 17/05/2011.

Nessun rimborso spetta per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

#### **ART. 10 – FERIE, CONGEDI E ASPETTATIVE**

Le assenze del Segretario per ferie, congedi ordinari e straordinari e aspettative sono autorizzate dal

Sindaco del Comune capofila secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e previa intesa con i Comuni convenzionati.

**ART. 11 – OBBLIGHI E GARANZIE**

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

**ART. 12 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI**

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Trieste, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Friuli Venezia Giulia.

**ART.13 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica sostanziale alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Corno di Rosazzo                      Daniele Moschioni                      (firma in formato digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005)

Comune di Manzano                                      Piero Furlani                                      (firma in formato digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005)

Comune di Medea    Igor Godeas    (firma in formato digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005)